

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del XXX

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda la valutazione prudente per le segnalazioni a fini di vigilanza (Text with EEA relevance)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012[[1]](#footnote-2), in particolare l’articolo 99, paragrafo 5, quarto comma, l’articolo 99, paragrafo 6, quarto comma, l’articolo 394, paragrafo 4, terzo comma, l’articolo 415, paragrafo 3, quarto comma, e l’articolo 430, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

1. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione[[2]](#footnote-3) specifica le modalità relative alle segnalazioni che gli enti sono tenuti a effettuare ai fini della loro conformità con il regolamento (UE) n. 575/2013. Il quadro normativo istituito dal regolamento (UE) n. 575/2013 è in fase di graduale integrazione e modifica nei suoi elementi non essenziali a seguito dell’adozione di ulteriori norme tecniche di regolamentazione. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 deve essere aggiornato al fine di rispecchiare tali modifiche.
2. Il regolamento (UE) n. 575/2013 è stato integrato dal regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione[[3]](#footnote-4) per quanto riguarda la valutazione prudente e dal regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio[[4]](#footnote-5) per quanto riguarda la cartolarizzazione. È quindi opportuno aggiornare il regolamento (UE) n. 680/2014 per tenere conto di tali modifiche e fornire ulteriori precisazioni nelle istruzioni e definizioni utilizzate per le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza. Dovrebbero essere inoltre chiariti alcuni riferimenti e incongruenze di formattazione che sono risultati fuorvianti nel corso dell’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
3. Il regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione fissa i requisiti relativi agli aggiustamenti per la valutazione prudente delle posizioni valutate al valore equo. Esso prevede due metodi per l’applicazione dei requisiti per la valutazione prudente: un metodo di base e un metodo semplificato. Per monitorare la conformità degli enti a tali requisiti e valutare l’impatto di tale regolamento sugli aggiustamenti di valutazione, sono necessarie segnalazioni supplementari relative ai requisiti per la valutazione prudente.
4. Il regolamento (UE) 2017/2401 modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 al fine di rendere il trattamento patrimoniale delle cartolarizzazioni più sensibile al rischio e di adeguarlo alle caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 deve essere modificato per integrarvi la segnalazione delle posizioni verso la cartolarizzazione soggette al quadro rivisto.
5. Occorre inoltre modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per consentire alle autorità competenti di monitorare e valutare in modo più efficiente il profilo di rischio degli enti e avere un quadro dei rischi cui è esposto il settore finanziario; a tal fine sono necessarie lievi modifiche degli obblighi di segnalazione in merito alla distribuzione geografica delle esposizioni.
6. Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
7. L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione, sui quali è basato il presente regolamento, che riguardano la valutazione prudente e la distribuzione geografica totale, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto in merito il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[[5]](#footnote-6). In conformità dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento, l’ABE non ha condotto una consultazione pubblica aperta in merito alle parti dei progetti di norme tecniche di attuazione, sui quali è basato il presente regolamento, che sono di natura redazionale o introducono soltanto un numero limitato di voci nel quadro delle segnalazioni a fini di vigilanza, in quanto tale consultazione sarebbe stata sproporzionata in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione di cui trattasi.
8. Pertanto il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:

1. l’articolo 5 è così modificato:
   * + 1. la lettera a) è così modificata:

i) il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4) le informazioni relative alla distribuzione geografica delle esposizioni per paese e aggregate a livello totale specificate nel modello 9 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell’allegato II, parte II, punto 3.4. Per quanto riguarda in particolare le informazioni indicate nei modelli 9.1 e 9.2, le informazioni sulla distribuzione geografica delle esposizioni per paese sono fornite laddove le esposizioni originarie non nazionali in tutti i paesi “non nazionali” per tutte le classi di esposizione, segnalate nella riga 850 del modello 4 dell’allegato I, siano pari o superiori al 10% delle esposizioni originarie nazionali e non nazionali totali segnalate nella riga 860 del modello 4 dell’allegato I. A tale scopo le esposizioni sono ritenute nazionali qualora si tratti di esposizioni nei confronti di controparti situate nello Stato membro in cui è situato l’ente. Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4;»;

ii) è aggiunto il seguente punto 12):

«12) le informazioni sulla valutazione prudente specificate nel modello 32 dell’allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell’allegato II, parte II, punto 6, come segue:

i) tutti gli enti forniscono le informazioni specificate nel modello 32.1 dell’allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell’allegato II, parte II, punto 6;

ii) oltre alle informazioni di cui alla lettera i), gli enti che applicano il metodo di base a norma del regolamento (UE) 2016/101 forniscono anche le informazioni specificate nel modello 32.2 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 6;

iii) oltre alle informazioni di cui alle lettere i) e ii), gli enti che applicano il metodo di base a norma del regolamento (UE) 2016/101 e che superano la soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento al loro livello di segnalazione forniscono anche le informazioni specificate nei modelli 32.3 e 32.4 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 6.

Ai fini della lettera a), punto 12), non si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4;»;

* + - 1. la lettera b) è così modificata:

al punto 3), lettere a), b) e c), i termini «di cui all’allegato II, parte II, punto 6» sono sostituiti dai termini «di cui all’allegato II, parte II, punto 7»;

1. all’articolo 9, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le informazioni specificate nel modello 20 dell’allegato III, parte 2, con frequenza trimestrale se l’ente supera la soglia di cui all’articolo 5, lettera a), punto 4), seconda frase. Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4;»;

1. l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
2. l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento;
3. l’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento.
4. l’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento;
5. l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento;
6. l’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo che figura nell’allegato VI del presente regolamento;
7. l’allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo che figura nell’allegato VII del presente regolamento;
8. l’allegato XXI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo che figura nell’allegato VIII del presente regolamento;
9. l’allegato XXII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo che figura nell’allegato IX del presente regolamento;
10. l’allegato XXIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo che figura nell’allegato X del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Esso si applica dal 1° dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

1. GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1). [↑](#footnote-ref-3)
3. Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell’articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54). [↑](#footnote-ref-4)
4. Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1). [↑](#footnote-ref-5)
5. Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12). [↑](#footnote-ref-6)